



PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO TRASPORTI

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'attività di

SCUOLA NAUTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 22/03/2012.

Indice

Art. 1	Oggetto	2
Art. 2	Definizione	2
Art. 3	Segnalazione Certificata di Inizio Attività.....	2
Art. 4	Domande.....	3
Art. 5	Requisiti del titolare.....	5
Art. 6	Requisiti di idoneità dei locali.....	6
Art. 7	Arredamento didattico.....	6
Art. 8	Materiale per le lezioni teoriche.....	6
Art. 9	Unità da diporto.....	7
Art. 10	Insegnanti ed istruttori.....	8
Art. 11	Personale delle scuole nautiche.....	8
Art. 12	Disciplina dell'attività.....	9
Art. 13	Durata e modalità dei corsi.....	10
Art. 14	Consorzi per l'istruzione nautica.....	11
Art. 15	Cessazione dell'esercizio di scuola nautica.....	11
Art. 16	Vicende dell'esercizio di scuola nautica.....	11
Art. 17	Trasferimento della sede.....	12
Art. 18	Vigilanza.....	12
Art. 19	Sanzioni amministrative.....	13
Art. 20	Pagamento delle sanzioni	14
Art. 21	Contestazione e notificazione delle violazioni	14
Art. 22	Comunicazione di avvio del procedimento	14
Art. 23	Norme transitorie	14
Art. 24	Entrata in vigore del regolamento	14

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni - oggi sostituite dalle SCIA Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - ed alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia dal D. Lgs. n. 112/98, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 255 del 25/02/2000, dal DM n. 146 del 29/07/2008.

Il riferimento alle norme sopra citate deve intendersi come esteso alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Definizione

1. Le scuole nautiche sono strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, dove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che assumono la denominazione di Centri di istruzione per la nautica art. 43 DM 146/2008.

3. La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. L'attività di scuola nautica può essere svolta, previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e verifica da parte della Provincia del possesso dei requisiti previsti dal DM - 146/2008, come meglio specificati negli articoli che seguono, dai seguenti soggetti:

- a) persone fisiche e giuridiche;
- b) istituti tecnici nautici.

5. La sede della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove verranno sostenuti gli esami.

7. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni (art. 31 D.M. 146/2008).

Art. 3 Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. L'attività di scuola nautica avente sede nel territorio provinciale, è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla Provincia di Imperia.

2. L'inizio dell'attività della Scuola Nautica è subordinato:

- al parere della Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, che deve accertare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10;
- alla previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 20 comma 5 lettera e) della legge 120/2010.

3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere presentata per:

- 3.1) l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A che abilitano al comando ed alla condotta dei natanti (unità con scafo di lunghezza non superiore a 10 m.) e delle imbarcazioni (unità con scafo compresa tra 10 e 24 m.) da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.

Le patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta di unità a motore, a vela e a propulsione mista.

A richiesta dell'interessato, possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

- 3.2) l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A che abilitano al comando ed alla condotta dei natanti (unità con scafo di lunghezza non superiore a 10 m.) e delle imbarcazioni (unità con scafo compresa tra 10 e 24 m.) da diporto per la navigazione oltre dodici miglia dalla costa.

Le patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta di unità a motore, a vela e a propulsione mista.

A richiesta dell'interessato, possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

- 3.3) l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri).

- 3.4) patenti di categoria C rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell' all.I, par.2, del D.M. 146/2008.

Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri e sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A (art.27 D.M. 146/2008).

Art. 4 Domande

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono presentare alla Provincia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere:

- a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) denominazione della scuola;
- c) indicazione della sede;
- d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

3. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono altresì essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente è una società di fatto, società semplice, in nome collettivo o società in accomandita semplice;
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società di capitali, cooperativa, un istituto tecnico nautico, un ente o associazione.

4. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere allegata:

- a) attestazione di versamento, a favore della Provincia, relativo alle spese di istruttoria e di verifica, anche mediante sopralluogo;
- b) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5;
- c) relazione contenente la descrizione dei locali dove si intende ubicare la scuola, corredata da:
 - c1) relazione tecnica redatta da un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
 - c2) planimetria in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, corredata dei relativi conteggi della superficie netta, con rappresentazione dei locali della scuola nautica e indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
- d) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dalla competente A.S.L.;
- e) certificato di abitabilità/agibilità dei locali e destinazione d'uso;
- f) copia conforme all'originale del certificato di conformità dell'impianto elettrico;
- g) contratto di proprietà o locazione o altro titolo – debitamente registrati - attestante la disponibilità dei locali;
- h) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature marinarie, strumenti e materiale didattico di cui agli artt. 7 e 8;
- i) documentazione inerente :
 - i1) disponibilità dei mezzi nautici – debitamente registrata -e copertura assicurativa come da art. 9;
 - i2) licenza di navigazione e/o eventuale certificato di uso del motore;
- l) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore catastale non inferiore a € 51.650,00 liberi da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, ovvero attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo di € 25.825,00, formulata secondo lo schema allegato al D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995 n. 317, rilasciato da Aziende o Istituti di credito o Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.284,50;
- m) attestazione di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 42 comma 6 DM 146/2008 nei modi stabiliti dalla normativa vigente, con l'indicazione dell'Autorità che ha provveduto al rilascio;
- n) patente nautica di colui che svolge le mansioni di istruttore rilasciata da almeno tre anni e con abilitazione almeno pari al tipo di patente da rilasciare ai sensi dell'art. 31 comma 1 DM 146/2008;
- o) copia conforme dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia conforme allo statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni.

5. L'inizio dell'attività della Scuola Nautica è subordinato:

- al parere della Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, che deve accertare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10;
- alla previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 20 comma 5 lettera e) della legge 120/2010.

6. Possono presentare la SCIA gli istituti tecnici nautici ubicati nella Provincia di Imperia.

Il Responsabile dell'attività di scuola nautica deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) g). L'incarico può essere ricoperto dal Dirigente responsabile dell'istituto o da un docente all'uopo delegato.

L'istituto nautico deve essere dotato di locali muniti di ogni certificazione prevista all' art. 4 c. 1, strumentazione didattica, personale insegnante e unità da diporto come specificato negli artt. 6-11 del

presente Regolamento nonché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lettere h) ed i).

L'inizio dell'attività di scuola nautica avviene secondo quanto previsto al precedente comma 5.

Art. 5 Requisiti del titolare

1. Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o in alternativa essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223/89 e della L. 40/98;
- b) età pari o superiore a 21 anni;
- c) diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- d) possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole nautiche di cui all'art. 42 comma 6 DM 146/2008;
- e) patente nautica per svolgere mansioni di istruttore rilasciata da almeno tre anni e con abilitazione almeno pari al tipo di patente da rilasciare (ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.M. 146/2008);
- f) ai sensi dell'art.37 del D.M. 146/2008, commi 1 e 2: "Non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione".
- g) non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- h) capacità finanziaria di cui all'art. 4 comma 4 lettera l;
- i) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte di società, i requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), f), g) devono essere posseduti da tutti i soci quando trattasi di società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, i requisiti di cui al comma 1, lett. c), d) e/o e), devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2 e i requisiti di cui al comma 1, lett. h) e i), devono essere posseduti dalla società.

4. Nel caso di enti e associazioni i requisiti di cui al comma 1 lett. a), b), f), g), h) devono essere posseduti dal legale rappresentante, i requisiti di cui al comma 1 lett. c) e d) e/o e) devono essere posseduti dal legale rappresentante o da suo delegato munito di apposito titolo.

5. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 9, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- b) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- c) arredi e materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui agli artt. 7- 8;
- d) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico, come specificato all'art. 10.

Art. 6 Requisiti di idoneità dei locali

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento al pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla agibilità/abitabilità, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.
4. Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/1991 i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi, nonché i servizi igienici.

Art. 7 Arredamento didattico

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
 - d) tavoli da carteggio in proporzione alla metratura dell'aula ed in base agli allievi, comunque in numero non inferiore a 4.
2. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

Art. 8 Materiale per le lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

STRUMENTI

- a) Bussola marina e sestante;
- b) barometro aneroidi, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- c) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

SUSSIDI

- a) Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- b) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche, compassi nautici ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- c) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;

- d) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- e) carte di analisi meteorologica;
- f) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- g) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- h) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- i) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- j) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- k) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- l) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- m) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- a) Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- b) elenco dei fari e segnali da nebbia;
- c) portolano del Mediterraneo;
- d) leggi, regolamenti e normativa disciplinante la navigazione da diporto - Codice della navigazione.

2. I sussidi di cui al comma 1 con esclusione delle Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, ritenuti idonei ed approvati dalla Provincia, previo parere della Capitaneria di Porto.

Art. 9 Unità da diporto

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

- a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza non superiore a m. 24, rispettivamente:
 - a1) entro le 12 miglia: una unità da diporto a vela o a vela con motore ausiliario (o a motore nel caso in cui la patente venga rilasciata per la condotta e per il comando delle sole unità a motore) appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;
 - a2) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a vela o a vela con motore ausiliario iscritta nei registri di cui all'art.15 del D.Lgs. 171/2005 (o a motore nel caso in cui la patente venga rilasciata per la condotta e per il comando delle sole unità a motore) appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

2. Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola deve comprovare la disponibilità di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m o, in alternativa, un'unità da diporto a vela con motore ausiliario o a motore avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m - iscritta negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto al momento e per l'effettiva durata del corso.

3. Sulle licenze di navigazione delle unità da diporto utilizzate per l'insegnamento, gli uffici che detengono i registri di iscrizione provvedono alla annotazione di cui all'art.2 comma 2 D.L. 18/07/2005 n°171

4. La disponibilità si intende comprovata nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione/SCIA all'esercizio dell'attività di scuola nautica sia proprietario o armatore dell'unità o abbia comunque stipulato un contratto di locazione registrato con il relativo proprietario o armatore che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami.

5. Le unità possono essere utilizzate per più scuole nautiche, l'utilizzo commerciale dell'unità dovrà essere formalizzato, come previsto dalla normativa vigente (annotazione sulla licenza o contratto di locazione).

6. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e ai relativi massimali per eventuali danni alle persone imbarcate o a terzi (C.C. art. 2054, L. 990/1969, D.Lgs. 171/2005).

7. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia che, salvo parere contrario della Capitaneria di Porto a seguito del previsto sopralluogo, rilascia il nulla osta all'utilizzo.

8. Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite del certificato di sicurezza rilasciato dalla competente autorità e gli estremi di esso dovranno essere annotati sulla licenza di navigazione dell'unità (art. 50 comma 4 DM 146/2008).

9. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio art. 54 comma 1 DM 146/2008).

Art. 10 Insegnanti e istruttori

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti provvisti dei requisiti prescritti dall'art.42, comma 6 del D.M. Trasporti 146/2008, ovvero:

- a) i possessori di abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art.4 del D.M. Trasporti 30/11/2007 o di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto;
- b) i docenti di navigazione degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
- c) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni;
- d) coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

2. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

3. Possono svolgere funzioni di istruttore di pratica nautica i possessori di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire (art.31, comma 1, D.M.146/2008).

4. Per svolgere l'attività di insegnante o istruttore di pratica nautica è necessario il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 1 lettere f) e g) del presente Regolamento.

Art. 11 Personale delle scuole nautiche

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti e uno o più istruttori di pratica nautica oppure uno o più soggetti abilitati per entrambe le funzioni.

2. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente.

3. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

4. L'insegnante/istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica e abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con un soggetto diverso, deve preliminarmente acquisire il nulla osta dal datore di lavoro principale.

5. Possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.

6. Per impiegare il personale didattico il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia preventiva autorizzazione presentando apposita istanza in carta legale corredata di documento di riconoscimento dell'insegnante/istruttore e di documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.

7. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve comunicare entro 7 giorni alla Provincia la cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico.

8. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa.

Art. 12 Disciplina dell'attività

1. Le scuole nautiche curano la tenuta:

- del registro
- delle schede di ammissione all'esame per ogni singolo candidato da esibire alla Capitaneria di Porto o al DTT-MCTC nel caso di conseguimento di patente nautica che abilita alla navigazione entro 12 miglia dalla costa (ai sensi dell'art. 29 comma 1 DM 146/2008).

2. Il registro è predisposto secondo il modello fornito dall'Amministrazione Provinciale e deve contenere:

- numero progressivo di iscrizione;
- data di iscrizione;
- generalità dell'allievo (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, tipo e numero documento di identità e data del rilascio);
- categoria di patente da conseguire;
- data e numero ore delle lezioni teoriche;
- data e numero ore delle lezioni pratiche;
- date esame/i di teoria con relativo esito;
- data esame/i di pratica con relativo esito.

Il registro deve essere vidimato dall'Ufficio Trasporti della Provincia prima di essere messo in uso e tenuto a disposizione dei funzionari preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 18.

3. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, indicante in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività depositata alla Provincia unitamente alla relativa lettera di risposta dell'Ufficio Trasporti;
- c) le tariffe applicate;

- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza della Provincia di Imperia;
- e) la firma del titolare;
- f) gli orari di apertura della scuola al pubblico, delle lezioni teoriche e pratiche;
- g) i periodi di chiusura della scuola.

Art. 13 Durata e modalità dei corsi

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio degli insegnanti e istruttori, i quali attestano, su apposita scheda di ammissione all'esame sottoscritta anche dal titolare della scuola nautica, che i candidati hanno regolarmente frequentato almeno il numero minimo di ore previste al comma 2 in relazione al tipo di patente richiesta e hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico.

2. Numero minimo lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

Tipo di patente	Numero lezioni teoriche (durata minima un'ora)	Numero minimo esercitazioni pratiche	
Patente nautica di cui all'art. 25 comma 1 lettera a) del DM 146/2008 (natanti e imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa)	12	Abilitazione per la conduzione di unità a motore	2 (durata minima 1 ora)
		Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore	4 (durata minima 2 ore)
Patente nautica di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) del DM 146/2008 (navigazione senza alcun limite dalla costa)	22 Riducibili a 12 Nel caso l'allievo sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a)	Abilitazione per la conduzione di unità a motore	2 (durata minima 1 ora) Solo nel caso in cui l'allievo non sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a)
		Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore	4 (durata minima 2 ore) solo nel caso in cui l'allievo non sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a) con abilitazione per la conduzione di unità a motore e a vela
Patente nautica di cui all'art. 26 del DM 146/2008 (navi da diporto)	30	2 (durata minima 2 ore)	

Le patenti nautiche da conseguire ai sensi dell'art. 27 del DM 146/2008 che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri sono rilasciata esclusivamente a soggetti portati delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del DM 146/2008 e sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti rilasciata ai sensi dell'art. 25 DM 146/2008.

Art. 14 Consorzi per l'istruzione nautica

1. Le scuole nautiche autorizzate o che hanno provveduto a ~~Ha~~ presentare alla Provincia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività possono costituire consorzi per l'istruzione nautica secondo quanto disposto dal Codice Civile (art. 2602 e segg.).
2. Ai fini del riconoscimento, da effettuarsi con atto dirigenziale, il consorzio deve indicare alla Provincia:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - b) il responsabile del consorzio;
 - c) l'ubicazione della sede;
 - d) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
 - e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.
3. I locali da adibire a sede del consorzio devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e forniti dell'attrezzatura didattica di cui all'art. 7 e 8 , qualora vi si svolgano lezioni di teoria e possedere i requisiti di cui all'art. 6.
4. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee.
5. Al consorzio possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.
6. Ai consorzi per l'istruzione nautica si applicano le disposizioni per la redazione e la tenuta dei documenti di cui all'art. 12 e, salvo diversa indicazione, le norme contenute nel presente regolamento.
7. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
8. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.
9. Possono aderire ai consorzi i soggetti di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento in possesso di autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di scuola nautica o che hanno provveduto a presentare alla Provincia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Art. 15 Cessazione dell'esercizio di scuola nautica

1. L'esercizio cessa:
 - a) per morte del titolare, se non vi sono eredi o per rinuncia all'eredità;
 - b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
 - c) per rinuncia espressa del titolare;
 - d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - d.1) il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dalla presentazione della SCIA;
 - d.2) la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3;
 - d.3) la cessazione dell'attività;
 - e) per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'art. 19, comma 9;
 - f) per revoca disposta dalla Provincia ai sensi dell'art. 19, comma 10.

Art.16 Vicende dell'esercizio di scuola nautica

1. Nel caso di impedimento motivato del titolare o del socio accomandatario o del legale rappresentante, la Provincia di Imperia può autorizzare il proseguimento dell'attività della scuola nautica nei locali costituenti la sede per un periodo massimo di sei mesi, previa nomina di un sostituto in possesso dei medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede la presentazione di una SCIA in sostituzione di autorizzazione/SCIA precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca della SCIA/autorizzazione precedente.

3. Se l'autorizzazione/SCIA è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale redatto nelle forme di legge deve essere comunicato, entro 30 giorni dal suo verificarsi, alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare la presentazione di una nuova SCIA.

4. Se varia la sola denominazione della Scuola nautica senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione della SCIA/autorizzazione senza dar corso ad una nuova SCIA.

5. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza del titolare della scuola nautica per motivate e gravi esigenze. La sospensione è accordata per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili di altri 12 in presenza di giustificati motivi. Qualora entro quest'ultimo termine l'attività non venga ripresa la stessa verrà revocata d'ufficio.

Art. 17 Trasferimento della sede

1. Il trasferimento della sede in ambito provinciale deve essere autorizzato dalla Provincia previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.

2. Il trasferimento della sede non comporta la revoca dell'autorizzazione/SCIA originaria all'esercizio dell'attività.

Art. 18 Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia.

2. Per l'espletamento di tale funzione la Provincia si avvale anche del personale della Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha la sede la scuola nautica, in applicazione a quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 112/98, secondo le modalità concordate con la stessa Capitaneria di Porto e della Polizia Provinciale.

3. La vigilanza è svolta mediante controlli atti a verificare:

- a) il regolare esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato/presentato la SCIA;
- e) l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
- f) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- g) la regolare esecuzione dei corsi;
- h) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti;
- i) la capacità didattica del personale;
- l) l'idoneità dei locali sede della scuola;
- m) l'obbligo assicurativo delle imbarcazioni;
- n) la capacità della scuola di assolvere la funzione di istruire al comando ed alla condotta di unità da diporto.

4. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Esse vengono contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Per l'emanazione degli atti sanzionatori, la Provincia di Imperia si avvale dell'attività istruttoria del personale incaricato dell'attività di vigilanza.

Art. 19 Sanzioni Amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dal D. Lgs. 171/2005, dalla legge 689/81 e dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

2. L'esercizio abusivo dell'attività di insegnamento della navigazione da diporto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.066,00 a € 8.263,00 (art.55 D.Lgs. 171/2005).

3. Per esercizio abusivo dell'attività si intende lo svolgimento, a fini di lucro, dell'attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica senza la prescritta autorizzazione provinciale/SCIA.

4. E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nei confronti di chiunque svolga attività di insegnamento od istruzione nelle scuole nautiche e sulle relative imbarcazioni senza essere abilitato ed autorizzato.

5. E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 nei confronti del titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico, in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia di Imperia.

6. Nel caso di apposizione di targhe, insegne e simili relative ad attività di Scuola Nautica riferite a locali o soggetti non in possesso della prescritta autorizzazione/SCIA, la Provincia emette formale provvedimento con il quale intima al soggetto cui l'insegna (o simile) è riferita di provvedere alla rimozione della stessa a proprie spese entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ed a darne immediata comunicazione all'Ufficio. La mancata rimozione dell'insegna entro il termine indicato configura l'ipotesi di cui all'art. 650 del C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

7. Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionata in base alla normativa vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

8. Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività di scuola nautica il Dirigente del settore diffida il titolare o il legale rappresentante notificando il provvedimento ai sensi di legge, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

9. L'attività è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:

- il titolare della scuola nautica non ottemperi alle disposizioni della Provincia fissate con atto di diffida di cui al precedente comma 8;
- il titolare della scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato ed autorizzato oppure svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia di Imperia (comma 4 e 5);
- sia stato effettuato il trasferimento di sede senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia.

10. L'attività è revocata nei seguenti casi:

- qualora venga meno la capacità finanziaria di cui al precedente articolo 4 comma 4 lettera l);
- qualora vengano meno i requisiti morali del titolare dell'autorizzazione;
- qualora venga meno la disponibilità di mezzi nautici per le esercitazioni pratiche, di insegnanti e/o istruttori;
- qualora vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
- qualora siano adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'attività in un quinquennio;
- qualora si verifichi quanto previsto all'art. 16 comma 5;
- qualora la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 9;
- qualora l'attività di scuola nautica risulti chiusa senza giustificato motivo;
- qualora siano state ripetutamente ignorate le direttive della Provincia di Imperia.

4. Alla violazione di cui all'art. 19 comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività.

[Art. 20 Pagamento delle sanzioni](#)

Le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del presente regolamento possono essere pagate secondo le modalità disposte dalle Legge del 24 novembre 1981 n. 689, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[Art. 21 Contestazione e notificazione delle violazioni](#)

Qualora durante l'attività di vigilanza, vengano riscontrate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Dette irregolarità devono essere contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, oppure ne devono essere notificati gli estremi nei modi stabiliti per legge. Il verbale dovrà contenere inoltre l'ammontare della sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento.

[Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento](#)

Le sanzioni previste all'art. 19 commi 8, 9 e 10 del presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15.

[Art. 23 Norme transitorie](#)

Le autorizzazioni all'esercizio di scuola nautica rilasciate in via provvisoria dalla Provincia di Imperia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate in via definitiva previa presentazione all'Ufficio Trasporti da parte delle scuole nautiche, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, della documentazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt.: 4 comma 4 lettera l) capacità finanziaria, 5 comma 1 lettera c) diploma di istruzione di secondo grado, 9 unità da diporto, 10 insegnanti ed istruttori, 11 personale delle scuole nautiche.

[Art. 24 Entrata in vigore del regolamento](#)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.